

Visto l'art. 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione al nuovo Codice della Strada», di attuazione del richiamato art. 60;

Vista la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 concernente il controllo tecnico di veicoli a motore e loro rimorchi (rifusione);

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, recante: «Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 marzo 2010 n. 65, Supplemento ordinario;

Vista la direttiva 2010/48/UE della commissione del 5 luglio 2010 che adegua al processo tecnico la su menzionata direttiva 2009/40/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2011, n. 271;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 232, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0, nonché che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari;

Considerata la necessità di dare attuazione al suddetto art. 1, comma 232, della legge n. 190 del 2014;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. A far data dal 1° gennaio 2019, i veicoli di categoria internazionale M2 ed M3, alimentati a benzina o gasolio, con caratteristiche di antinquinamento Euro 0 e conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, sono esclusi dal divieto di circolazione su tutto il territorio nazionale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2016

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3955

16A08643

DECRETO 4 novembre 2016.

Recepimento della direttiva (UE) n. 2015/653 di modifica alla lista dei codici unionali armonizzati.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada»;

Vista la direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, e, in particolare, l'Allegato I (Disposizioni relative al Modello UE di patenti di guida);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/Ca e 2009/113/CE concernenti la patente di guida»;

Considerato, altresì, l'art. 24 del richiamato decreto legislativo n. 59 del 2011 che prevede che: «salvo che sia diversamente disposto da leggi comunitarie, le direttive che modificano gli allegati al presente decreto, necessarie per adeguare il contenuto degli stessi al progresso scientifico e tecnico sono recepite con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati»;

Vista la direttiva (UE) 2015/653 della commissione dei 24 aprile 2015, che, alla luce del progresso tecnico e scientifico, prevede un aggiornamento dei codici contenuti nel citato Allegato I della direttiva 2006/126/CE;

Considerato che la procedura informatica finalizzata alla sostituzione della lista dei codici unionali armonizzati potrà essere portata a termine solo entro il termine ultimo di recepimento previsto dalla direttiva (UE) 2015/653;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

1. All'allegato I, punto 12, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la lista dei codici unionali armonizzati è sostituita dalla seguente:

«codici da 01 a 99: codici armonizzati dell'Unione europea

CONDUCENTE (motivi medici)

01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi

01.01. Occhiali

01.02. Lenti a contatto

01.05. Occlusore oculare

01.06. Occhiali o lenti a contatto


01.07. Aiuto ottico specifico

02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

03. Protesi/ortosi per gli arti

03.01. Protesi/ortosi per gli arti superiori

03.02. Protesi/ortosi per gli arti inferiori



MODIFICHE DEL VEICOLO

10. Cambio di velocità modificato

10.02. Selezione automatica del rapporto di trasmissione

10.04. Dispositivo di controllo della trasmissione adattato

15. Frizione modificata

15.01. Pedale della frizione adattato

15.02. Frizione manuale

15.03. Frizione automatica

15.04. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale della frizione

20. Dispositivi di frenatura modificati

20.01. Pedale del freno adattato

20.03. Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro

20.04. Pedale del freno a scorrimento

20.05. Pedale del freno basculante

20.06. Freno manuale

20.07. Azionamento del freno con una forza massima di ... N (*) [ad. esempio: "20.07(300N)"]

20.09. Freno di stazionamento adattato

20.12. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale del freno

20.13. Freno a ginocchio

20.14. Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna

25. Dispositivo di accelerazione modificato

25.01. Pedale dell'acceleratore adattato

25.03. Pedale dell'acceleratore basculante

25.04. Acceleratore manuale

25.05. Acceleratore a ginocchio

25.06. Azionamento dell'acceleratore assistito da una forza esterna

25.08. Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro

25.09. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore

31. Adattamenti e protezioni dei pedali

31.01. Set supplementare di pedali paralleli

31.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi)

31.03. Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi

31.04. Fondo rialzato

32. Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore

32.01. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano

32.02. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna

33. Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo

33.01. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano

33.02. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani

35. Disposizione dei comandi modificata. (interuttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.)

35.02. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo

35.03. Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo

35.04. Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo

35.05. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell'acceleratore e dei freno

40. Sterzo modificato

40.01. Sterzo con forza massima di azionamento di ... N (*) [ad esempio "40.01 (140N)"]

40.05. Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.)

40.06. Posizione adattata del volante

40.09. Sterzo controllato tramite piede

40.11. Dispositivo di assistenza al volante

40.14. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia

42. Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati

42.02. Dispositivo retrovisore adattato

42.03. Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale

42.05. Dispositivo di visione degli angoli ciechi

43. Posizione del sedile del conducente

43.01. Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali

43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo

43.03. Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilità

43.04. Sedile conducente dotato di braccioli

43.06. Adattamento della cintura di sicurezza

43.07. Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilità

44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)

44.01. Impianto frenante su una sola leva

44.02. Freno della ruota anteriore adattato

44.03. Freno della ruota posteriore adattato

44.04. Acceleratore adattato

44.08. Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il corno con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento

44.09. Forza massima di stazionamento del freno della ruota anteriore ... N (*) [ad esempio "44.09 (140N)"]



44.10. Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore ... N (*) [ad esempio 44.10(240N)]

44.11. Poggiapiedi adattato

44.12. Manubrio adattato

45. Solo per motocicli con sidecar

46. Solo per tricicli

47. Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non è necessario l'equilibrio del conducente per l'avviamento, l'arresto e lo stazionamento

50. Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo) Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche:

a: a sinistra

b: a destra

c: mano

d: piede

e: nel mezzo

f: braccio

g: pollice

CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL'USO

61. Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora dopo l'alba ad un'ora prima del tramonto)

62. Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione

63. Guida senza passeggeri

64. Velocità di guida limitata a ... km/h

65. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente

66. Guida Senza rimorchio

67. Guida non autorizzata in autostrada

68. Niente alcool

69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L'indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad esempio, "69" o "69"(1.1.2016))

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70. Sostituzione della patente n. ... rilasciata da ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "70.0123456789.NL")

71. Duplicato della patente n. ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "71.987654321.HR")

73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)

78. Limitata a veicoli con cambio automatico

79. [...] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 13 della presente direttiva.

79.01. Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car

79.02. Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero

79.03. Limitata a tricicli

79.04. Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg

79.05. Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg

79.06. Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3.500 kg

80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni

81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni

95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a [ad esempio: "95(1.1.12)"]

96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3.500 kg ma non superiore a 4.250 kg

97. Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 (**)

- Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11;»

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Roma, 4 novembre 2016

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3956

16A08641

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 novembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ondacoop - Centro servizi per l'economia ittica - Società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

